



Comune di Gattico-Veruno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore undici e minuti trenta nella sala consiliare Municipio località Gattico, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASACCIO FEDERICO - Sindaco	Sì
2. CREVACORE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. MALGAROLI FEDERICA - Consigliere	Sì
4. LANDI GIUSEPPE ANTONIO MARIA - Consigliere	Sì
5. BACCHETTA PAOLO MARIA - Consigliere	No
6. PICINI JESSICA - Consigliere	Sì
7. TEMPORELLI GABRIELE - Consigliere	No
8. GATTONI CHIARA - Consigliere	Sì
9. MANNI MANUELA - Consigliere	Sì
10. BACCHETTA ALESSIA - Consigliere	Sì
11. MATTACHINI ALBERTO - Consigliere	Sì
12. DONETTI NICOLÒ - Consigliere	Sì
13. RIVA VALENTINA - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA LORENZI DORELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASACCIO FEDERICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'assessore al bilancio Jessica Picini, che illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Premesso che:

À l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1^o gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

À l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

À l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

À l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

À l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

À il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

À n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

À n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

À n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

À n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

À n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 - Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

À n. 2/2022/a - quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la gestione del ciclo dei rifiuti;

À n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 - Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ñApprovazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorit", nonch  chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2023, con cui   stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di   559.681,00 di cui:

- Costi variabili:   335.045,00
- Costi fissi:   224.636,00;

Considerato che:

  l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purch  entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

  l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformit  al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

  la legge 25 febbraio 2022, n. 15 ñconversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che ña

decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

  l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: ñA decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

  l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

  l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo   fissata, dal 1  gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della citt  metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1  giugno 2020, le modalit  di riversamento del tributo alla competente provincia/citt  metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che il Comune dovrà procedere alla determinazione delle tariffe senza la necessità di intervenire sul PEF quadriennale 2022-2025 già adottato lo scorso anno;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/06/2021;

Uditi i seguenti interventi:

Il consigliere Mattachini osserva che si sarebbero potuti modificare i coefficienti sulle attività andando ad aumentarli per quelle attività che, nel corso dell'emergenza Covid, hanno visto aumentare i propri profitti, a favore di chi è stato penalizzato.

Il Sindaco risponde che, dall'analisi effettuata, l'aumento di quest'anno è minimo, per cui si è pensato di spalmarlo su tutti.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

Con n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (Bacchetta A. Mattachini A. e Donetti N.), resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di confermare il PEF quadriennale 2022/2025 annualità 2023, così come approvato dalla deliberazione di C.C. n. 30 del 29.04.2022 che comporta un costo complessivo di € 559.681,00 di cui:
 - Costi variabili: € 335.045,00
 - Costi fissi: € 224.636,00;
- 2) di approvare le tariffe tari in vigore dal 01.01.2023 come da prospetto allegato sub A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : dott.ssa Elena Dessilani

Gattico-Veruno, lì 12/04/2023

é ...

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi.

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to : dott.ssa Elena Dessilani

Gattico-Veruno, lì 12/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : CASACCIO FEDERICO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA LORENZI DORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ *Registro Pubblicazione*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/05/2023 al 26/05/2023, come prescritto dall'art.124, 1ª comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gattico-Veruno, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:DOTT.SSA LORENZI DORELLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A ò

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)

Gattico-Veruno li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA